



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Atti Consiglio.....371/VIII Legislatura

*Regione Puglia*  
*Segreteria Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.29/2009 DEL 04/12/2009**

**“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO  
DI PREVISIONE 2010 E BILANCIO PLURIENNALE  
2010-2012 DELLA REGIONE PUGLIA”**



# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

### **Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge contenente "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2010 e Pluriennale 2010 – 2012 della Regione Puglia".**


In stretto collegamento con la Legge di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010 e Bilancio pluriennale 2010-2012, si è provveduto a predisporre il Disegno di Legge contenente disposizioni per la formazione del bilancio di previsione in parola con le quali vengono adottate una serie di norme di carattere settoriale finalizzate a tracciare un quadro di riferimento coerente con le attuali esigenze gestionali.

Con il DDL ora predisposto si è provveduto, in questa prima fase, a prevedere una serie di disposizioni settoriali ritenute indispensabili a garantire una corretta ed adeguata gestione delle diverse questioni e problematiche affidate alla responsabilità dei vari Centri di spesa.

Il DDL, in sostanza, a parte una serie di disposizioni di carattere strettamente finanziario di cui al Titolo I, riporta al Titolo II norme settoriali articolate per Capi in cui assumono particolare significato quelle per la razionalizzazione e qualificazione della spesa in materia di Agricoltura.

L'ASSESSORE AL BILANCIO  
Avv. Michele PELILLO





**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**  
**AREA PROGRAMMAZIONE E FINANZA**  
**Servizio Bilancio e Ragioneria**

**RAG/SDL/2009/00006**


**Bari, 02 DICEMBRE 2009**

**S.D.L.**

**“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010  
e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia”**

**Relatore: L'Assessore al Bilancio e Programmazione  
avv. Michele Pelillo**

**Adunanza di Giunta Regionale del \_\_\_\_\_**



## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1 - Spesa a carattere pluriennale

### TITOLO II - NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

#### Capo I - Disposizioni in materia di tributi e finanze

Art. 2 - Disposizioni di carattere tributario, rideterminazione addizionale regionale Irpef

Art. 3 - Disposizioni di carattere tributario, conferma aliquota Irap per l'anno 2010

Art. 4 - Disposizioni di carattere tributario, estensione del regime agevolato Irap per le ASP

#### Capo II - Disposizioni in materia di Programmazione e Politiche dei Fondi strutturali

Art. 5 - Destinazione risorse rivenienti da disimpegni quota regionale cofinanziamento 2000-2006

Art. 6 - Integrazione articolo 4 legge regionale 3 aprile 2008, n. 4

#### Capo III - Disposizioni in materia di Agricoltura

Art. 7 - Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica

Art. 8 - Interventi a favore delle imprese agricole e dei produttori vitivinicoli

Art. 9 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 "Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di Enti Pubblici"

Art. 10 - Affidamento ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) di attività in regime di convenzione

Art. 11 - Pagamento Iva e Irap per spese connesse all'attuazione del PSR 2007-2013

Art. 12 - Accordo di Programma Quadro "Difesa del Suolo" - Cofinanziamento regionale

Art. 13 - Sostegno per le attività dei "Distretti Agroalimentari di Qualità"

Art. 14 - Modifica norma finanziaria legge regionale 28 luglio 2008 n. 20 "Costituzione dell'Enoteca / Elaioteca regionale"

#### Capo IV - Disposizioni in materia di Risorse naturali

Art. 15 - Informazione e comunicazione attività del Servizio Risorse naturali

#### Capo V - Disposizioni in materia di tariffe delle prestazioni del Servizio sanitario regionale

Art. 16 - Tariffe delle prestazioni di ricovero per gli IRCCS pubblici

Art. 17 - Tariffe DRG per l'anno 2009

Art. 18 - Tariffe per la remunerazione dei ricoveri ospedalieri a partire dall'anno 2010

Art. 19 - Prestazioni di ricovero per parto e relative tariffe

#### Capo VI - Disposizioni in materia di Programmazione sociale ed integrazione sociosanitaria

Art. 20 - Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19

#### Capo VII - Disposizioni in materia di Turismo

Art. 21 - Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale, liquidazione delle APT ed istituzione dell'Agenzia Pugliapromozione


#### Capo VIII - Disposizioni in materia di Personale ed Organizzazione

Art. 22 - Personale in comando presso il Commissario delegato per gli eventi sismici

Art. 23 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17

Art. 24 - Lavoro straordinario

Art. 25 - Copertura finanziaria



4.

**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**  
**AREA PROGRAMMAZIONE E FINANZA**  
**Servizio Bilancio e Ragioneria**

.....

**“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale  
2010 – 2012 della Regione Puglia”**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE FINANZIARIO**

**Art. 1**  
**(Spesa a carattere pluriennale)**

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

**TITOLO II**

**NORME SETTORIALI  
DI RILIEVO FINANZIARIO**

**Capo I**  
**Disposizioni in materia di tributi e finanze**

**Art. 2**  
**(Disposizioni di carattere tributario, rideterminazione addizionale regionale Irpef)**

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 5, legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata nella misura dello 0,9 per cento.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, l'eccedenza di entrata costituita dalla compartecipazione Iva non sanitaria che già compensa il mancato gettito di



5.

addizionale Irpef, è destinata al finanziamento degli interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio, previsti all'articolo 8 della presente legge regionale.

### **Art. 3**

#### **(Disposizioni di carattere tributario, conferma aliquota Irap per l'anno 2010)**

1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia), come richiamate nel comma 2, articolo 1, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 43 (Regionalizzazione dell'imposta sulle attività produttive), sono confermate per l'anno 2010.

### **Art. 4**

#### **(Disposizioni di carattere tributario, estensione del regime agevolato Irap per le ASP)**

1. All'articolo 48, legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Esenzione dall'Irap per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale), in fine, è aggiunto il seguente comma 3:  
*<<3. In base al comma 299, articolo 1, legge 23 dicembre 2006, n. 266 l'esenzione del pagamento Irap di cui ai precedenti commi è estesa anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.>>.*

## **Capo II**

### **Disposizioni in materia di Programmazione e Politiche dei Fondi strutturali**

### **Art. 5**

#### **(Destinazione risorse rivenienti da disimpegni quota regionale cofinanziamento 2000-2006)**

1. Le risorse finanziarie rivenienti da disimpegni della quota regionale facente capo a programmi cofinanziati dall'Unione Europea del periodo di programmazione 2000-2006 possono essere dichiarate economie vincolate con atti dirigenziali e reiscritte sui capitoli di spesa concernenti la quota regionale dei programmi cofinanziati dall'U.E. del periodo di programmazione 2007-2013, anche di nuova istituzione, con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'Autorità di Gestione competente per il Fondo strutturale di riferimento della quota regionale disimpegnata.

### **Art. 6**

#### **(Integrazione articolo 4 legge regionale 3 aprile 2008, n. 4)**

1. L'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 4 è integrato con il seguente terzo comma:  
*<<3. L'allegato di cui al comma 1 può essere modificato e/o integrato con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Autorità di gestione del programma operativo FESR 2007-2013, al fine di garantire la copertura della quota di cofinanziamento regionale fino alla concorrenza del fabbisogno complessivo, nel rispetto di quanto indicato nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.>>.*




**Capo III**  
**Disposizioni in materia di Agricoltura**

**Art. 7**  
**(Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica)**

1. La Regione, nelle more dell'approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, provvede ad erogare per l'anno 2010 ai Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi, a titolo di ulteriori anticipazioni, fino alla concorrenza di 29 milioni di euro, le somme occorrenti per far fronte alle ordinarie spese di gestione quali:
  - a) spese di funzionamento;
  - b) spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
  - c) spese per il pagamento dei consumi, anche pregressi, di acqua ed energia elettrica sia per uso civile che per uso agricolo;
  - d) spese per il pagamento delle quote del contributo associativo dovuto da ciascun Consorzio all'Unione regionale delle bonifiche;
  - e) spese per il pagamento degli oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti che andranno in quiescenza fino al 31.12.2010.
2. Alla spesa per far fronte all'erogazione delle anticipazioni di cui al comma 1, si provvede mediante iscrizione dell'importo di 29 milioni di euro sui capitoli di entrata 6151270 "Recupero di somme anticipate ai Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)" - upb 06.01.01 - e di uscita 1200170 "Anticipazione finanziaria in favore dei Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)" - upb 99.99.01 - delle partite di giro del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.
3. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta che potrà avvalersi di una struttura di supporto. Il compenso da riconoscere e corrispondere al Commissario ad acta ed ai componenti della struttura di supporto per complessivi 28 mila euro fa carico al capitolo 112099 - upb 01.01.01 - del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

**Art. 8**  
**(Interventi a favore delle imprese agricole e dei produttori vitivinicoli)**

1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, finalizzate anche al consolidamento delle passività a breve, la Giunta regionale può intervenire con un contributo sugli interessi corrisposti dall'impresa alla banca fino ad un massimo di 5 mila euro.
2. L'accesso all'agevolazione di cui al comma 1 è determinata secondo criteri e priorità fissati dalla Giunta regionale.
3. Le operazioni creditizie ammesse all'intervento di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e devono riguardare prestiti contratti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.
4. L'erogazione degli aiuti di cui ai precedenti commi avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli. I destinatari possono avvalersi delle misure



7.

agevolative di cui al presente articolo solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo modalità stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui al precedente secondo comma, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, come specificati nella delibera di Giunta regionale di cui al precedente secondo comma.

5. Per le finalità di cui ai precedenti commi del presente articolo, è istituito nel bilancio regionale autonomo nell'ambito della upb 01.01.05 il capitolo di spesa 111018 denominato: "Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio", con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2010 di euro 12.469.861,00.
6. Al fine di limitare l'impatto della crisi del settore vitivinicolo è istituito un fondo finalizzato alla concessione del concorso negli interessi passivi sostenuti dalle organizzazioni dei produttori vitivinicoli e dalle cooperative del settore in relazione agli acconti erogati ai soci conferenti.
7. L'aiuto in conto interessi di cui al comma 6 è concesso nel rispetto del regime comunitario "de minimis". Le modalità operative di accesso al fondo sono determinate con deliberazione della Giunta Regionale.
8. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, è istituito nel bilancio regionale autonomo nell'ambito della upb 01.01.05, il capitolo di spesa 111019 denominato "Fondo per la concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle organizzazioni dei produttori vitivinicoli e dalle cooperative del settore", con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2010 pari ad euro 500.000,00.
9. La complessiva somma di € 12.969.861,00, stanziata ai fini del presente articolo, è pari all'eccedenza di entrata costituita dalla compartecipazione Iva non sanitaria che già compensa il mancato gettito di addizionale Irpef.

#### **Art. 9**

#### **(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 "Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di Enti Pubblici")**

1. L'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 è sostituito dal seguente:

#### *<<Art. 2*

*(Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze)*

1. *La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, nonché imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costruzione di imprese agricole diretto - coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:*
  - a. *sia stato possessore dell'unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della l.386/76;*
  - b. *sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o imprenditore agricolo professionale.*
2. *I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, al prezzo*



condizioni di cui all'articolo 4, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra nonché imprenditore agricolo professionale.

3. All'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione esistente agli atti del soppresso ERSAP, degli Ispettorati provinciali per l'agricoltura o degli enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.
  4. In caso l'originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (discendente diretto del richiedente o coniuge), sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o di imprenditore agricolo professionale.>>.
2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 è sostituito dal seguente:

*<< 1. Alla ripresa di possesso degli immobili a seguito di rinuncia all'acquisto e/o all'assegnazione, mancato pagamento delle rate di ammortamento, rifiuto o mancata accettazione del prezzo e/o delle condizioni di vendita, revoca del provvedimento di assegnazione, annullamento e/o risoluzione del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 2/13, scadenza e/o revoca di concessione amministrativa, atto di Giunta Regionale che modifichi la classificazione dell'immobile dichiarandolo di pubblico generale interesse, si procede con provvedimento del Dirigente del Servizio competente. Previa opportuna diffida l'atto, debitamente motivato, deve essere ritualmente notificato all'interessato nelle forme previste dal codice di procedura civile. Il decreto è direttamente ed immediatamente esecutivo, salvo sospensione o revoca da parte dello stesso Dirigente.>>.*

#### **Art. 10**

##### **(Affidamento ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) di attività in regime di convenzione)**

1. La Regione affida in regime di convenzione ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti nella Regione Puglia, l'incarico di costituire e detenere i fascicoli aziendali per i soggetti tenuti alla loro costituzione in forza della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale per le attività connesse alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013.
2. Sono escluse dall'affidamento le attività già oggetto della convenzione in essere fra i medesimi CAA e l'agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo del 27 maggio 1999, n. 165 come modificato dal decreto legislativo del 15 giugno 2000 n. 188.
3. Le procedure operative per la costituzione e la tenuta dei fascicoli sono definite nei manuali procedurali elaborati dalla Regione.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nel bilancio regionale autonomo nell'ambito della upb 01.01.03 il capitolo di spesa 1150830 denominato: "Concessione contributi ai Centri di Assistenza per le attività esercitate in regime di convenzione", con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2010 pari a 150 mila euro.

#### **Art. 11**

##### **(Pagamento Iva e Irap per spese connesse all'attuazione del PSR 2007-2013)**



1. In attesa della emanazione di specifiche disposizioni nazionali, la Regione assicura per l'esercizio finanziario 2010 la copertura degli oneri connessi al pagamento delle imposte IVA ed IRAP sulle spese per i servizi di assistenza tecnica previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nel bilancio regionale autonomo nell'ambito della upb 01.01.03 il capitolo di spesa 1150820 denominato "Pagamento IVA e IRAP per spese connesse all'attuazione del PSR 2007-2013." con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2010 pari a 1 milione di euro.

**Art. 12**

**(Accordo di Programma Quadro "Difesa del Suolo" – Cofinanziamento regionale)**

1. Ai fini del cofinanziamento regionale previsto dall'Accordo di Programma Quadro "Difesa del Suolo", delibera CIPE n. 3/2006, utilizzato per il pagamento del contratto di appalto n. 009516 del 12.08.2008, sottoscritto con l'impresa S.M.A. S.p.a., il Dirigente del Servizio Foreste è autorizzato ad assumere impegni e i relativi pagamenti a valere sul capitolo di nuova istituzione 531044 del bilancio regionale autonomo – upb 01.04.03 Servizio Foreste –avente la seguente denominazione "Legge 208/1998 – Delibera CIPE n. 3/2006 – Risorse FAS Accordo di Programma Quadro "Difesa del Suolo" – risorse regionali DGR n. 1611 del 23.10.2006 Servizio di Prevenzione del patrimonio boschivo e di interventi di difesa idraulico-forestale".
2. La dotazione finanziaria per l'esercizio 2010 è stabilita in euro 2 milioni e 500 mila. La restante somma, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 9 milioni di euro, farà carico all'esercizio 2011.

**Art. 13**

**(Sostegno per le attività dei "Distretti Agroalimentari di Qualità")**

1. Allo scopo di favorire le iniziative rivolte all'animazione e sensibilizzazione del territorio di competenza, nonché per la promozione dell'attività dei Distretti Agroalimentari di Qualità riconosciuti dalla Regione ai sensi della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 01.03.01 il capitolo di nuova istituzione 11111 denominato "Interventi per la promozione delle attività dei Distretti Agroalimentari di Qualità – l. r. n. 23/2007 (Legge Bilancio 2010)", con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2010 di 210 mila euro .

**Art. 14**

**(Modifica norma finanziaria legge regionale 28 luglio 2008 n. 20 "Costituzione dell'Enoteca/Elaioteca regionale")**

1. L'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 20 "Costituzione dell'Enoteca/Elaioteca Regionale" è così sostituito: <<Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 01.03.02 – "Interventi di promozione" il capitolo di spesa 111112 denominato "Contributi alla Enoteca/Elaioteca Regionale per spese di funzionamento e per attività di promozione e valorizzazione dei vini e degli oli pugliesi (articolo 3 l. r. 20/2008)>>.
2. La dotazione finanziaria per l'esercizio 2010 è stabilita in euro 690 mila. Per gli esercizi successivi, la dotazione finanziaria sarà stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.



**Capo IV**  
**Disposizioni in materia di Risorse naturali**

**Art. 15**  
**(Informazione e comunicazione attività del Servizio Risorse naturali)**

1. Al fine di attivare e finanziare tutte le iniziative di informazione e comunicazione, riferite alle attività effettuate dal Servizio Risorse naturali, è istituito nel bilancio regionale autonomo nell'ambito della upb 03.08.01 il capitolo di spesa 621015 denominato "Spese per le iniziative di informazione e comunicazione" con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2010 pari ad euro 200 mila.

**Capo V**  
**Disposizioni in materia di tariffe delle prestazioni del Servizio sanitario regionale**

**Art. 16**  
**(Tariffe delle prestazioni di ricovero per gli IRCCS pubblici)**

1. L'articolo 12 della legge regionale 19 febbraio 2008, n.1 è abrogato.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2009 si applicano agli IRCCS pubblici "Oncologico" di Bari e "De Bellis" di Castellana Grotte (Bari) gli stessi criteri di tariffazione previsti per le Aziende Ospedaliere.

**Art. 17**  
**(Tariffe DRG per l'anno 2009)**

1. Per l'anno 2009 restano in vigore le tariffe e le modalità di calcolo del valore dei ricoveri in essere per l'anno 2008, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
2. Per l'anno 2009 il riferimento alla TUC di cui agli articoli 14 e 16 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 deve intendersi riferito alla TUC dell'anno 2008.
3. Per la Specialità Clinica cod. 28 (Unità Spinale) dell'IRCCS "Maugeri", e per la Specialità Clinica cod. 75 (Neuroriabilitazione) dell'IRCCS "Medea" e del Presidio Ospedaliero "Brindisi - Mesagne - San Pietro Vernotico - Ceglie Messapica" dell'ASL BR, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009 le seguenti tariffe:
  - a) Unità Spinale (Cod. 28): euro 400,22 per il Regime Ordinario, euro 308,96 per il Regime Diurno;
  - b) Neuroriabilitazione (Cod. 75): euro 373,53 per il Regime Ordinario, euro 264,15 per il Regime Diurno.
4. Le tariffe di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non sono soggette a modifiche derivanti dalla Fascia di Appartenenza dell'Istituto di Ricovero e non subiscono modifiche fino a 120 giorni di degenza.



5. Le tariffe di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono abbattute, a decorrere dal 121° giorno del 40%. Sono esclusi dagli abbattimenti i ricoveri in regime diurno.
6. Per le prestazioni di assistenza intensiva post-acuzie ad alta complessità erogate dalla CdC "Villa Verde" di Lecce si applica la tariffa giornaliera di euro 876,07.
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Giunta regionale approva entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, su proposta del competente Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica di concerto con l'ARES, una tabella di corrispondenza fra i DRG previsti dalla classificazione CMS 19 e quelli nuovi o modificati a seguito dell'introduzione della versione 24 della classificazione DRG. Tale tabella è utilizzata sia per la definizione delle tariffe, sia per l'individuazione dei DRG di Alta Complessità. Nel caso in cui uno dei DRG di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 gennaio 2004, n.1 corrisponda, nella classificazione CMS 24, a due o più DRG, la tabella da approvarsi a cura della Giunta regionale dovrà contenere anche gli aggiornamenti delle corrispondenti percentuali.
8. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1, le parole «*Per l'esercizio finanziario*» sono sostituite dalle parole «*A partire dall'esercizio finanziario*».
9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14.

#### **Art. 18**

##### **(Tariffe per la remunerazione dei ricoveri ospedalieri a partire dall'anno 2010)**

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la Giunta regionale definisce metodologia e criteri per la definizione delle tariffe e del calcolo del valore dei ricoveri.
2. Entro il 30 giugno 2010 la Giunta regionale approva il nuovo tariffario regionale da applicare per l'anno 2010 con riferimento alla versione CMS 24 della classificazione dei DRG, definito in conformità alla metodologia ed ai criteri di cui al presente articolo.
3. La remunerazione delle endoprotesi e dei dispositivi medici e del relativo impianto deve essere ricompresa nelle tariffe DRG regionali.
4. Le norme regionali in materia di tariffe e di calcolo del valore dei ricoveri in contrasto con le disposizioni emanate con i provvedimenti di Giunta di cui ai commi precedenti si intendono abrogate.

#### **Art. 19**

##### **(Prestazioni di ricovero per parto e relative tariffe)**

1. Al fine di garantire l'appropriatezza delle prestazioni di ricovero per una migliore qualità delle cure e per un attento uso delle risorse del sistema sanitario, le cartelle cliniche e/o le SDO relative ai ricoveri per parto naturale devono essere corredate di partogramma e, in caso di parto cesareo, devono riportare l'indicazione clinica di cui alle linee guida regionali.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le modalità per la rilevazione dei parti cesarei inappropriati.



3. Le prestazioni inappropriate di cui al presente articolo sono remunerate nella misura massima del 50% della corrispondente tariffa regionale prevista per il parto cesareo.
4. Le economie derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono destinate dalla Giunta regionale nell'ambito del Documento di indirizzo economico – funzionale del Servizio sanitario regionale, per l'attuazione di progetti di interesse regionale finalizzati alla promozione del parto naturale.

## Capo VI

### Disposizioni in materia di Programmazione sociale ed integrazione sociosanitaria

#### Art. 20

(Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19)

1. All'articolo 67 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 67 è aggiunto il seguente comma 3 bis:  
 <<3 bis. Per sostenere gli oneri connessi al finanziamento per i Comuni degli interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui agli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 per l'annualità 2010 del bilancio di previsione è posta a disposizione del Servizio Programmazione sociale ed integrazione sociosanitaria della Regione, una quota pari ad euro 2 milioni a valere sul Fondo globale per i servizi socio-assistenziali, di cui al comma 1 del presente articolo. La suddetta somma concorre alla spesa per l'erogazione di contributi da parte dei Comuni per le domande riferite alle annualità 2005-2006-2007, ad integrazione di quanto già erogato per effetto della deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2009, n. 812.>>.

## Capo VII

### Disposizioni in materia di Turismo

#### Art. 21

(Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale,  
liquidazione delle APT ed istituzione dell'Agenzia Pugliapromozione)

1. E' istituita l'Agenzia regionale per la promozione del turismo e del territorio denominata "Pugliapromozione", di seguito indicata come Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia, è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, con la finalità di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica della Puglia e favorirne la commercializzazione, nonché per la promozione del territorio e del sistema produttivo e per la realizzazione di iniziative specifiche nelle materie di competenza. L'Agenzia esercita altresì le funzioni ed i compiti amministrativi precedentemente assegnati alle APT, di cui alla legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 e svolge ogni altra attività alla stessa affidata dalla Regione.
2. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile nel quadro di riferimento regionale normativo ed amministrativo ed è sottoposta alla vigilanza della Regione, secondo le modalità previste dalle norme vigenti. L'Agenzia attua le linee di indirizzo strategico assegnate dalla Regione. I programmi della stessa Agenzia sono definiti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Turismo e Industria alberghiera, sentito il partenariato istituzionale e sociale.
3. La Giunta regionale approva altresì, a cadenza triennale, specifici piani operativi dell'Agenzia che definiscono modalità e procedure per regolare i rapporti tra la Regione e la Agenzia medesima, con



particolare riferimento agli aspetti organizzativi, finanziari e gestionali connessi alle attività della stessa.

4. L'Agenzia, per la realizzazione di interventi e progetti anche di carattere sovregionale, sviluppati autonomamente o concordati con soggetti pubblici e privati ovvero alla stessa affidati dalla Regione, può essere destinataria di appositi finanziamenti regionali, nazionali ed europei, in qualità di organismo intermedio, soggetto beneficiario o attuatore. Il trasferimento delle relative risorse avviene nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo dei fondi erogati.
5. La Giunta regionale ed i competenti uffici dell'Amministrazione adottano, nei trenta giorni successivi all'approvazione della presente legge, tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a consentire l'effettivo avvio dell'Agenzia, con particolare riguardo alla nomina degli organi ed all'approvazione del regolamento di cui ai successivi commi 6 e 7.
6. Sono organi dell'Agenzia:
  - a) il Direttore generale,
  - b) il Comitato tecnico e di indirizzo,
  - c) il Collegio dei revisori.
7. L'organizzazione interna dell'Agenzia e la sua articolazione territoriale, nonché la composizione, i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi vengono definiti con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.
8. Le APT sono soppresse a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'approvazione della presente legge e poste in liquidazione con l'applicazione delle disposizioni del codice civile. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale nomina uno o più commissari liquidatori.
9. La Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle APT poste in liquidazione. Il personale APT permane alle dipendenze dei Commissari liquidatori sino alla definizione degli atti e delle procedure di cui ai successivi commi.
10. Ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 ed in riferimento a specifici accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, la Giunta regionale può conferire agli enti locali funzioni e compiti amministrativi precedentemente assegnati alle APT. Con le stesse modalità è definito un piano complessivo di riallocazione del personale APT, da attuarsi anche mediante più provvedimenti entro il 31 dicembre 2010. Il piano persegue l'obiettivo di individuare opportune modalità di coordinamento sul territorio in materia di turismo, con particolare riguardo alle attività svolte dagli enti locali e dai sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 valorizzando le competenze e le esperienze del personale proveniente dalle APT.
11. Ai dipendenti APT trasferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36, ad eccezione del personale inquadrato nella dotazione organica dell'Agenzia. L'applicazione della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 è estesa anche ai trasferimenti del personale APT alle Camere di Commercio.
12. Per far fronte alle esigenze indicate al presente articolo e per ogni altra necessità connessa al funzionamento dell'Agenzia ed alla liquidazione delle APT, la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla dismissione dei beni immobili delle APT, attraverso uno o più piani di cartolarizzazione, ovvero secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 ed i relativi proventi sono acquisiti al bilancio regionale.
13. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto ai precedenti commi. Qualora non diversamente stabilito al presente articolo, ed in quanto compatibili, si applicano le norme già definite in materia dalla legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1.



14. La declaratoria del capitolo 4310 del bilancio di previsione è modificata in "Istituzione, funzionamento ed organi dell'Agenzia Pugliapromozione. Spese correnti e attività di liquidazione APT, compresi oneri derivanti dal trasferimento del personale".

**Capo VIII**  
**Disposizioni in materia di Personale ed Organizzazione**

**Art. 22**

**(Personale in comando presso il Commissario delegato per gli eventi sismici)**

1. La Regione pone a suo carico la spesa per il personale, comprensivo degli oneri riflessi, dei dipendenti regionali, in comando presso la struttura amministrativa del Commissario delegato per gli eventi sismici verificatisi nella Provincia di Foggia, come individuato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 2002, n. 286 e ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per il periodo di servizio corrispondente al comando stesso.

**Art. 23**

**(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17)**

1. All'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17 le parole "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti "al 60 per cento" e le parole "dal 50 per cento al 70 per cento" dalle seguenti "dal 60 per cento all'80 per cento".
2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4-bis:  
*<< 4 -bis. Sono fatti salvi gli effetti delle domande di esonero in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate nei termini di cui al comma 2.>>.*

**Art. 24**

**(Lavoro straordinario)**

1. Fino al 30 giugno 2010, in attesa del completamento delle procedure rivolte all'installazione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ai dipendenti regionali può essere erogato il compenso per il lavoro straordinario.

**Art. 25**

**(Copertura finanziaria)**

1. La copertura delle spese prevista dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012.

L'ASSESSORE  
AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE  
- Avv Michele Pelillo -



154

**TABELLA "A"**

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI  
DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

**Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa  
recae da leggi pluriennali**

(in milioni di euro)

Settori di intervento	2010	2011	2012
Ragioneria (mutui)	274	293	294
Ragioneria (ruoli S. F.)	5	5	5
Edilizia Residenziale	0,8	0,8	0,8
<b>Totale</b>	<b>279,8</b>	<b>298,8</b>	<b>299,8</b>

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla I <sup>per esame</sup> Commissione <sup>e per il parere Commissioni II, III, IV, V, VI e VII</sup>  
Consiliare il 07/12/2009

